



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 73 del 22/05/2026

**Oggetto: Eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla linea ferroviaria
transitante nel territorio di Erchie**

IL SINDACO

VISTA la nota, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 7964 del 20/05/2026, con la quale le Ferrovie del Sud-Est – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane chiedono, tra l'altro, l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario; VISTA la nota prot. 7610. trasmessa a questa Amministrazione Comunale dalla Prefettura di Brindisi – Uffici Territoriali del Governo, con la quale si sollecitano i Sindaci ad emettere provvedimenti contingibili e urgenti affinché i proprietari dei terreni confinanti con le sedi ferroviarie provvedano a tutte le necessarie opere di pulizia delle aree di loro proprietà;

CONSIDERATO che le abbondanti precipitazioni di questo periodo hanno favorito lo sviluppo della vegetazione spontanea e che, in vista della stagione estiva e del relativo innalzamento delle temperature, tale condizione è causa di incremento del rischio di innesco e propagazione di incendi

RITENUTO pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito alla vegetazione secca dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi della linea ferroviaria;

VISTI gli articoli 52, 55 e 56 del DPR n. 753 del 11/07/1980, di seguito riportati: ·

art. 52: Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile

aumentata di metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

· art. 55: I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36. ·

art. 56: Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

CONSIDERATO che l'inosservanza del DPR n. 735 del 11/07/1980 sopra richiamato, qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa, è potenziale fonte di grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la circolazione ferroviaria ;

RITENUTO pertanto di procedere con urgenza all'emissione di apposita Ordinanza affinché tutti i possessori delle aree limitrofe alla ferrovia transitante all'interno del territorio comunale di Erchie provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all'asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della norma sopra richiamata;

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di provvedere in merito;

CONSTATATA la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell'art.8, comma 3, della Legge n. 241 del 07/08/1990;

VISTI gli artt. 7 bis (sanzioni amministrative) e 54 (attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate,

ORDINA

A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con la sede ferroviaria ricadenti nel Comune di Erchie, ciascuno per la particella catastale di propria competenza:

- a) di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del DPR n. 753 del 11/07/1980 nelle premesse citati, entro **un termine di 20 giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- b) di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita Ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
- c) di trasmettere copia del formulario di identificazione dei rifiuti, redatto nelle forme e nei modi indicati nell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., all'Area III – Ambiente e Cultura;

d) di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del DPR n. 753/1980 giusti artt. 52, 55 e 56.

A V V E R T E

tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato:

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in misura da € 25,00 a € 500,00;
- l' inosservanza alle disposizioni degli art. 52, 55 e 56 del DPR n. 753 del 11/07/1980, è sanzionata ai sensi dell'art. 63 del medesimo DPR, in misura da Euro 150,00 ad Euro 500,00;
- in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all'incolumità pubblica causati dall'inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa per piena e legale conoscenza nei modi e forme di legge a:

- Sig Prefetto di Brindisi
- Comando Polizia Locale – Sede
- Commissariato Polizia di Stato – Mesagne;
- Comando Stazione Carabinieri – Erchie;
- Gruppo Carabinieri Forestale Brindisi;
- Comando Guardia di Finanza di Francavilla Fontana
- Alle Ferrovie del Sud Est – Gruppo Ferrovie dello Stato, in qualità di proprietaria della linea ferroviaria Martina Franca - Lecce, affinché segnali tempestivamente all'Ufficio di Polizia Locale o alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza e inadempimento di quanto in essa prescritto.

Dispone, altresì, che

- al presente provvedimento sia data ampia diffusione attraverso rituale pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché mediante pubblicazione sul sito web del Comune del Comune di Erchie.
- la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario

RENDE NOTO

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

La presente Ordinanza, è resa operativa, dispiegandone gli effetti, dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Erchie (BR)

Erchie, lì 22/05/2026

Il Sindaco

MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE